



**Visto** l'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede la promozione e lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

**Visto** il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, ed in particolare gli articoli 1 e 4;

**Visto** il Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007 "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori agricoli" che, in attuazione della sopra citata legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli;

**Considerato** che il medesimo decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;

**Visto** in particolare l'articolo 1 comma 2, del D.M. sopra richiamato il quale sancisce che "i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta";

**Vista** la circolare della Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura, Prot. N. M1.2008.0025389, emanata in data 11 dicembre 2008, avente ad oggetto "indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

**Visto** il "Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli" e lo "Schema-tipo di disciplinare per lo svolgimento di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati dal Comune di Mantova", approvati con delibera del Consiglio Comunale n°60 del 08/11/2017;

**Considerato** che, tra le altre cose, l'attivazione di un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli in una zona del Comune di Mantova che è, attualmente, scarsamente fornita di esercizi di vendita di prodotti alimentari, possa offrire agli abitanti della stessa la possibilità di acquistare prodotti agroalimentari e di avvicinarsi contestualmente ai prodotti locali

### CHIEDE

ai sensi e per gli effetti del D.M. 20/11/2007, di poter organizzare e gestire un mercato di vendita diretta di prodotti agricoli nel Comune di Mantova, nei termini e secondo le modalità che seguono. La richiesta riguarda:

- ☐ l'attivazione di un nuovo mercato ☐ una variazione nell'esercizio di un mercato già attivo

*A tale fine, avvalendosi delle facoltà stabilite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità,*

### DICHIARA QUANTO SEGUE: (barrare le caselle che interessano)

#### TIPOLOGIA DELL'AREA UTILIZZATA

- ☐ locale aperto al pubblico, ubicato in \_\_\_\_\_
- ☐ area all'aperto, sita in \_\_\_\_\_
- ☐ privata: ☐ di proprietà del richiedente  
☐ di proprietà di \_\_\_\_\_  
e della quale si dichiara la piena disponibilità (come risulta dall'allegata autorizzazione del proprietario);
- ☐ pubblica, per l'occupazione della quale:
- ☐ è già stata ottenuta la relativa concessione rilasciata da \_\_\_\_\_  
con atto Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ☐ chiede il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico

#### DURATA

- ☐ in forma temporanea dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- ☐ in forma permanente: ☐ annuale
- ☐ stagionale: (☐ dal 01 gennaio al 30 giugno / ☐ dal 1° luglio al 31 dicembre)

#### PERIODICITÀ

- ☐ mensile ☐ quindicinale ☐ settimanale ☐ quotidiana ☐ altro \_\_\_\_\_
- e più precisamente, nei giorni di: ☐ lun. ☐ mart. ☐ merc. ☐ giov. ☐ ven. ☐ sab. ☐ dom.

**ORARI**

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ - scarico e approntamento banco;  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ - esposizione dei prodotti e vendita al pubblico;  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ - ricarico merce e sgombero dell'area.

**N° MASSIMO DI OPERATORI PARTECIPANTI** \_\_\_\_\_

**MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE** \_\_\_\_\_

**AREA SINGOLI SPAZI DI VENDITA** (mt. x mt.) \_\_\_\_\_

**AREA COMPLESSIVAMENTE OCCUPATA** (in mq.) \_\_\_\_\_

**OBIETTIVO PRINCIPALE DEL MERCATO** \_\_\_\_\_

**ATTIVITÀ CONNESSE** (di didattica, divulgazione, ludiche, promozionali ecc.) \_\_\_\_\_

**INTERVENTI/ OPERE CHE VENGONO PRELIMINARMENTE RICHIESTE AL COMUNE PER CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** (es. chiusura strade, installazione colonnine servizi ecc.) \_\_\_\_\_

**ALTRE RICHIESTE** \_\_\_\_\_

Premesso quanto sopra, \_\_\_\_ I \_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE**

1. di essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e di coordinamento degli imprenditori agricoli partecipanti, così come definiti dal vigente "Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli" del Comune di Mantova;
2. di rispettare e di far rispettare agli imprenditori agricoli regolarmente autorizzati a partecipare al mercato le norme stabilite dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli" e dallo "Schema-tipo di disciplinare per lo svolgimento di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati dal Comune di Mantova" vigenti;
3. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la vendita dei prodotti agricoli all'interno dei mercati contadini; in particolare di essere a conoscenza del D.Lgs. 228/01, della Legge 296/06, del D.M. 20/112007 e della Circolare della Regione Lombardia del 11/12/2008 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute;
4. di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto ivi dichiarato o di quanto verrà dichiarato successivamente dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; in quest'ultimo caso di essere disponibile a collaborare con l'Amministrazione nell'eventuale espletamento di tali controlli;
5. che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato non sono nelle condizioni ostative di cui all'art 4 comma 6 del D.lgs.228/2001;

Allegati da compilare **OBBLIGATORIAMENTE**:

Allegato 1 – Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della domanda - (**solo** se il richiedente si avvale di un soggetto terzo incaricato per l'invio telematico e/o per la sottoscrizione digitale della domanda)

Documenti da allegare **OBBLIGATORIAMENTE** (secondo quanto indicato nelle pagine precedenti):

1. copia informatica completa di un documento d'identità, in corso di validità, di tutte le persone tenute, a qualsiasi titolo, alla sottoscrizione del modello, di parti di esso o di eventuale documentazione allegata (in caso di compilazione della procura speciale di cui all'Allegato 1 del presente modello);
2. copia della proposta di disciplinare di mercato, predisposto sulla base dello schema-tipo di disciplinare approvato dal Comune (v. Allegato 2 del presente modello);
3. relazione tecnica che sviluppa le proposte, le linee d'azione e i relativi step per l'organizzazione del mercato;
4. planimetria quotata con indicazione dell'area mercatale e degli spazi destinati alla vendita;
5. (*in caso di svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli su area privata*) autorizzazione del proprietario dell'area (se diverso dal richiedente).

#### **SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI O PER ALLEGARE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

---

---

---

---

---

---

---

---

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data di inoltro on-line

Firma: *documento sottoscritto digitalmente*

**Documento informatico sottoscritto ed inoltrato ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n°82  
(Posta Elettronica Certificata e firma digitale)**





## **SCHEMA-TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AUTORIZZATI DAL COMUNE DI MANTOVA**

*ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell'08/11/2017*

## Sommario:

1. *Finalità del disciplinare*
2. *Caratteristiche del mercato*
3. *Soggetti ammessi alla vendita*
4. *Prodotti agricoli posti in vendita*
5. *Modalità di vendita*
6. *Addetti alla vendita*
7. *Monitoraggio dei prezzi*
8. *Calendario del mercato e orari*
9. *Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato*
10. *Disposizioni igienico-sanitarie*
11. *Esercizio dell'attività e controlli*

Il presente disciplinare, il cui schema-tipo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 nella seduta del 08/11/2017, regola le modalità di vendita e la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "....." ubicato nel locale aperto al pubblico/ su area pubblica/ su area privata sito/a a Mantova in.....n. ....

Lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i., in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

### **Art. 1 – Finalità del disciplinare**

1. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscano la partecipazione ai mercati riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli. In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
  - tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
  - fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

### **Art. 2 - Caratteristiche del mercato**

1. Il mercato denominato "....." è ubicato nel Comune di Mantova nel locale aperto al pubblico/ su area pubblica/ su area privata sito/a in Via.....n. ....
2. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
  - a) Tipologia di svolgimento: ANNUALE/STAGIONALE (dal 01 gennaio al 30 giugno/ dal 1 luglio al 31 dicembre);
  - b) Periodicità: mensile/ quindicinale/ settimanale /quotidiana salva la possibilità, in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area pubblica di riferimento, di svolgere edizioni straordinarie da concordare, di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
  - c) Ubicazione: l'individuazione del locale aperto al pubblico o dell'area privata compete al soggetto richiedente nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizio-urbanistica, di destinazione d'uso ed igienico-sanitaria. L'individuazione di un'area pubblica, coperta o scoperta, è demandata alla Giunta Comunale;
  - d) numero minimo operatori: n°4, sia per mercati in locali aperti al pubblico o su area privata, sia per mercati su area pubblica;

3. Per i mercati che si svolgano in locali aperti al pubblico o su aree private la tipologia di svolgimento (annuale/stagionale), la periodicità di svolgimento e l'ubicazione devono essere indicati sulla domanda ed esplicitamente approvati nell'atto autorizzatorio.

### **Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) svolgimento della propria attività e/o ubicazione dell'unità produttiva agricola principale o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa;
  - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### **Art. 4 – Prodotti agricoli posti in vendita**

1. Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli esclusivamente ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite del 30%, nonché di prodotti della pesca, dell'itticoltura e molluschicoltura. I prodotti devono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 70% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco. Nei mesi invernali, caratterizzati da minor produzione, devono essere almeno rispettati i dettami dell'art.4, comma 1 del D.lgs. 228/2001.
2. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel disciplinare del mercato, alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere prodotta documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (contratto, fatturazioni, ecc. ...);
4. I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e, nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali. Per i prodotti derivati da animali, tuttavia, dovrà essere certificata un'alimentazione degli animali medesimi con mangimi non OGM espressamente entro due anni dall'approvazione del presente disciplinare.

### **Art. 5 - Modalità di vendita**

1. I prodotti posti in vendita nel mercato devono provenire esclusivamente da imprese che abbiano sede e/o svolgano la propria attività nel territorio della provincia di Mantova o dei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa.
2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale e - nel limite indicato nell'art. 4 comma 1 del presente disciplinare-, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quando previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.
4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui di terriccio.
5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
  - assenza nell'alimentazione di farine animali;
  - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale);
  - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
7. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:
  - a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
  - b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda);
8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
9. L'imprenditore deve rispettare le principali norme igienico-sanitarie, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
10. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione dei mercati, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti. Al fine di limitare la produzione di rifiuti, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e compostabile, in ottemperanza alle norme vigenti.
11. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

#### **Art.6 – Addetti alla vendita**

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi**

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche.

#### **Art. 8 - Calendario del mercato e orari**

1. Il mercato di cui al precedente art. 2 osserverà il seguente orario:

– dalle ore	alle ore	- scarico e approntamento banco;
– dalle ore	alle ore	- esposizione dei prodotti e vendita al pubblico;
– dalle ore	alle ore	- ricarica merce e sgombero dell'area.
2. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, il Dirigente del Settore comunale competente potrà autorizzare il prolungamento dell'orario; per motivi di pubblico interesse, potrà altresì disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento del mercato.
3. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito, secondo quanto indicato al comma 1.
4. Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento del mercato agricolo con mercati straordinari su area pubblica, oppure con fiere, manifestazioni od eventi interessanti la stessa area, è data facoltà al

Dirigente del Settore comunale competente di disporre la soppressione o lo spostamento temporaneo dello stesso. Lo spostamento non potrà mai coincidere con altro mercato di carattere ordinario.

**Art. 9 – Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato**

1. Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare e del regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato dal Comune di Mantova, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2. Le stesse dovranno garantire ai soggetti preposti ai controlli la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa, al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita.
3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore.
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, devono essere in possesso di tutta la documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria.
5. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono altresì tenuti all'osservanza di quanto previsto dal regolamento comunale e al puntuale rispetto di quanto di seguito indicato:
  - a. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
  - b. osservare le disposizioni comunali relative agli orari di vendita del mercato e, nel caso di mercato su area pubblica, gli orari di accesso e sgombero;
  - c. osservare, nel caso di mercato su area pubblica, le disposizioni comunali riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
  - d. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale e dalle vigenti normative di settore;
  - e. lasciare pulito lo spazio occupato;
  - f. provvedere al pagamento dei tributi e delle imposte comunali;
  - g. assicurare la continuità di partecipazione al mercato.

**Art. 10 - Disposizioni igienico-sanitarie**

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

**Art.11 - Esercizio dell'attività e controlli**

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
2. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere svolta nel rispetto del regolamento comunale, del presente disciplinare di mercato e della normativa vigente in materia.
3. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune e degli Organi competenti previsti dalle vigenti normative.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente disciplinare di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal regolamento comunale.
5. E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore vigenti.